

Spett.le società
Amm.ne del Personale

Assago, 15 novembre 2022

Decreto "Aiuti Quater": misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti.

Come è noto il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 4 del 10 novembre u.s., ha approvato un Decreto Legge (cd. "Aiuti Quater") che introduce misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti.

Seppure in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, riteniamo utile anticipare che la norma in commento, in deroga a quanto previsto dall'art. 51 comma 3 del TUIR, prevede -per il solo anno in corso- l'innalzamento fino a 3.000,00 euro, della soglia di esenzione delle erogazioni liberali di beni e servizi ai lavoratori dipendenti, incluse le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

In considerazione di ciò, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati (ossia i cd. "fringe benefits") dai datori di lavoro ai propri lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito, sarà complessivamente pari a 3.000,00 euro per l'anno in corso.

Si tratta di una ulteriore misura di welfare aziendale che modifica l'articolo 12 del Decreto Legge n. 115/2022 (cd. decreto Aiuti-bis), con il quale veniva previsto l'innalzamento a 600,00 euro della soglia di esenzione delle erogazioni liberali di beni e servizi ai lavoratori dipendenti, e che punta ad incrementare ulteriormente gli stipendi dei lavoratori, attraverso il rimborso anche delle utenze (acqua, luce e gas).

Ciò premesso, alla luce dell'approvazione del Decreto in commento nonché delle precisazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 35/E del 4 novembre u.s., riteniamo utile riepilogare l'attuale normativa in materia di "fringe benefits".

FRINGE BENEFITS: IL REGIME FISCALE PER L'ANNO 2022

Come già detto in premessa, l'articolo 12 del Decreto Legge n. 115/2022 (cd. decreto Aiuti-bis) aveva previsto l'innalzamento da 258,23 a 600,00 euro della soglia di esenzione delle erogazioni liberali di beni e servizi ai lavoratori dipendenti limitatamente al periodo d'imposta 2022.

Il Decreto in commento interviene nuovamente sul tema, innalzando -sempre limitatamente all'anno in corso- la soglia di esenzione dei "fringe benefits" da 600,00 a 3.000,00 euro.

A tale riguardo, l'Agenzia delle Entrate con la circolare 35/E/2022 ha precisato che

- ✓ tali benefit sono erogabili anche ad personam e riguardano sia i titolari di redditi di lavoro dipendente che di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;

- ✓ atteso che la disposizione è riferita esclusivamente all'anno di imposta 2022, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del TUIR, si considerano percepite nel periodo d'imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio 2023 (cd. "*principio di cassa allargato*"), anche se, con riferimento al rimborso delle utenze domestiche, possono riferirsi anche a fatture che saranno emesse nell'anno 2023 purché riguardino consumi effettuati nell'anno 2022.

I BENI E SERVIZI SOGGETTI AL LIMITE DI ESENZIONE DI 3.000,00 EURO

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 35/E dello scorso 4 novembre è intervenuta per fornire le proprie precisazioni che, seppure riferite alla precedente norma -il Decreto Legge n. 115/2022 che aveva portato il limite di esenzione a 600,00 euro- a nostro avviso restano valide anche dopo l'innalzamento di tale limite a 3.000,00 euro per opera del Decreto in titolo.

L'Amministrazione finanziaria, in tale occasione ha precisato che tra i beni e servizi soggetti al limite di esenzione di euro 3.000,00, rientrano a titolo di esempio, i buoni acquisto e i buoni carburante, i generi in natura prodotti dall'azienda, l'auto ad uso promiscuo, l'alloggio concesso in locazione, in uso o in comodato, i prestiti aziendali, l'uso di telefono aziendale, pc, tablet, le polizze assicurative extra professionali, oltre alle somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

L'Agenzia chiarisce che per utenze domestiche si intendono quelle relative a immobili a uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio.

Vi rientrano, quindi, anche le utenze per uso domestico intestate al condominio (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) e quelle per le quali, pur essendo intestate al proprietario dell'immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o del proprio coniuge e familiari.

Pertanto, il proprietario che ri-addebita la bolletta al proprio inquilino non potrà richiedere il rimborso.

Sono, inoltre, ricomprese le utenze per uso domestico (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) intestate al condominio ma ripartite fra i condomini (per la quota rimasta a carico del singolo condomino).

A supporto dell'erogazione delle somme in oggetto, il datore di lavoro deve:

- acquisire e conservare la documentazione che giustifica la spesa sostenuta per le utenze nel rispetto delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e D.Lgs n. 196/2003)
ovvero
- acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporti gli elementi necessari per identificarle (numero e intestatario della fattura, tipologia di utenza, importo pagato, data e modalità di pagamento).

Inoltre, al fine di evitare che si fruisca più volte del beneficio in relazione alle medesime spese, il datore di lavoro è tenuto ad acquisire anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, non solo presso il medesimo datore di lavoro ma anche presso altri.

IL CASO DI SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DI ESENZIONE

Con riferimento ai casi di superamento della soglia di esenzione di euro 3.000,00 l'Agenzia delle Entrate, con la citata circolare n. 35/E/2022, ha precisato che *"dalla lettura della disposizione in esame, nonché delle relazioni illustrativa e tecnica sopra citate, risulta evidente che la disciplina applicabile è quella dell'articolo 51, comma 3, del TUIR e che la deroga a tale comma, introdotta dalla disposizione in parola, così come descritta nelle suddette relazioni, riguarda esclusivamente il limite massimo di esenzione e le tipologie di fringe benefit concessi al lavoratore, senza comportare, con ciò, alcuna modifica al funzionamento del regime di tassazione in caso di superamento dei limiti di non concorrenza stabiliti dalla norma."*

Pertanto, come peraltro da noi ipotizzato nella nostra circolare del 27 settembre u.s., nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore complessivo dei "fringe benefits" sia superiore al limite di 3.000,00 euro si dovrà assoggettare a tassazione l'intero importo.

RAPPORTI CON IL BONUS CARBURANTE (ART. 2, D.L. N. 21/2022):

Il nuovo regime rappresenta un'agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al bonus carburante, di cui all'articolo 2 del Decreto Legge n. 21/2022.

Di conseguenza, al fine di fruire dell'esenzione fiscale, i beni e i servizi erogati nel periodo d'imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono distintamente raggiungere

- un valore di euro 200,00 per uno o più buoni carburante
ed
- un valore di euro 3.000,00 per l'insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina), nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale,
per un importo complessivo pari quindi ad euro 3.200,00.

Inoltre, posto che anche il bonus carburante ai fini della tassazione è ricondotto nell'ambito di applicazione dell'articolo 51, comma 3, TUIR, se il valore in questione è superiore a euro 200, lo stesso concorre interamente a formare il reddito ed è assoggettato a tassazione ordinaria.

A disposizione per ogni eventuale necessità si porgono i migliori saluti.

Consulenti
(non firmata in originale in quanto trasmessa a mezzo e-mail)